

Codice A1813C

D.D. 27 novembre 2025, n. 2338

Autorizzazione idraulica A.I. 99/2025 per la realizzazione del progetto "Intervento di riqualificazione di un tratto del Torrente Chisone dalla Val Troncea fino all'invaso di Pourrieres, per il ripristino delle connessioni ecologiche - lotto I Comune di Pragelato" ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. Richiedente: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.



ATTO DD 2338/A1813C/2025

DEL 27/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica A.I. 99/2025 per la realizzazione del progetto “Intervento di riqualificazione di un tratto del Torrente Chisone dalla Val Troncea fino all’invaso di Pourrieres, per il ripristino delle connessioni ecologiche - lotto I Comune di Pragelato” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

Richiedente: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

Con nota protocollo n. 3322 del 01/09/2025 (protocollo regionale n. 38902 del 01/09/2025) l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per un intervento di “riqualificazione di un tratto del Torrente Chisone dalla Val Troncea fino all’invaso di Pourrieres per il ripristino delle connessioni ecologiche - lotto I Comune di Pragelato” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

All’istanza sono stati allegati gli elaborati del progetto esecutivo redatto dallo Studio Mountaineering Srl ed a firma dell’Ing. Silvia Simoni.

Il progetto esecutivo è stato approvato dall’Ente di gestione delle aree protette Alpi Cozie con Delibera del Commissario n. 31 del 14/11/2025.

Con Determina Dirigenziale n° 1182/A1813C/2025 del 12/06/2025 questo Settore ha rilasciato il provvedimento che ha escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs n° 152/2006. Detto provvedimento ha subordinato l’esclusione dell’intervento dalla successiva fase di VIA al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell’Allegato A, punto 2 della citata Determina.

In data 02/09/2025 con prot. n° 39093/2025 è pervenuta a questo Settore l’istanza intesa ad avviare la procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell’articolo 28 terzo comma del d.lgs n° 152/2006 relative alla fase di elaborazione del progetto. Con DD 1978/A1813C/2025 del Settore A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino è stata attestata l’ottemperanza alle condizioni ambientali, relative esclusivamente alla fase di progettazione esecutiva, di cui sopra.

Di seguito si riporta una sintesi delle opere previste in progetto, suddivise nei tre tratti principali. In generale l'intervento prevede la demolizione e rimozione delle briglie in pietrame e malta esistenti, la riprofilatura del fondo alveo e la sua stabilizzazione mediante una sistemazione a step-pool o soglie in massi. E' inoltre previsto il recupero di un tratto d'alveo che presenta un'importante erosione di fondo immediatamente a valle della briglia a monte della confluenza con il Chisonetto.

Tratto 1 - tra le briglie B08 e B05

L'intervento in questo tratto sarà realizzato attraverso una sequenza longitudinale di unità formate da gradoni e pozze (sistemazione a step-pool). I gradoni (step) saranno realizzati con massi ciclopici (detti cardine) dimensionati ed organizzati in modo tale da essere stabili fino alla portata di progetto; questi saranno circondati da altri blocchi di dimensioni minori che contribuiscono alla loro stabilizzazione. I blocchi cardine, in particolare se di dimensione inferiore a quella stabile nella configurazione di progetto (diametro minimo di 2 m), verranno inoltre legati tra loro mediante una fune di ancoraggio in acciaio annegata nel calcestruzzo. Alcuni dei blocchi cardine (due blocchi non adiacenti della fila superiore di ogni step) saranno ulteriormente stabilizzati con un sistema di barre autoperforanti infisse nel terreno di fondo alveo. Il sistema, così come descritto, risulta stabile per massi ciclopici di diametro minimo di 1.2 m e materiale di base di diametro minimo di 0.7 m. Gli step dovranno essere realizzati sovrapponendo due file di massi cardine; inoltre per impartire stabilità agli step, questi dovranno essere realizzati conferendo una forma in pianta leggermente arcuata verso monte.

Le pozze (pool) hanno la funzione di dissipare l'energia della corrente e verranno stabilizzate mediante massi di pezzatura inferiore. In particolare tali massi di diametro compreso tra 0.4 m e 0.7 m saranno disposti sulla superficie dell'alveo con una concentrazione maggiore dei massi nella zona di raccordo tra la pool e la pedata (tratto a pendenza ridotta compreso tra la pool e lo step successivo).

Nei tratti sistemati mediante step-pool è prevista la realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici in destra orografica (dove è presente la strada silvo-pastorale) per un'altezza pari al tirante idraulico raggiunto durante la piena di progetto e una lunghezza complessiva di 250 m, tra monte di B08 e valle di B05.

Sono inoltre previsti interventi di stabilizzazione delle ali delle briglie rimaste esposte dopo la demolizione della gaveta con una protezione in acciaio resistente all'abrasione, imbullonata lateralmente alla struttura. Le ali delle briglie vengono infine mascherate mediante dei riporti di terreno e delle strutture in massi sciolti.

Tratto 2 - Rimozione delle briglie B04-B02

La soluzione progettuale prevede:

- la completa rimozione in altezza della gaveta delle briglie di consolidamento B04-B02, con abbassamento della stessa fino al fondo dell'alveo;
- il raccordo del fondo dell'alveo verso monte mediante lo scavo di una rampa di larghezza media di 12 m e pendenza 4.5% ca a monte delle briglie B03 e B04;
- il raccordo del fondo dell'alveo verso monte mediante lo scavo di una rampa di larghezza media di 12 m e pendenza di circa il 5.5% a monte della briglia B02.
- In corrispondenza delle briglie la rampa sarà stabilizzata mediante una soglia in massi ciclopici legati e cementati.

Affinché la rimozione delle briglie non determini instabilità dei versanti sono previsti:

- la realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici in orografica destra per circa 100 m da B02 verso monte, e di 200 m da B03 verso monte, per una altezza pari al tirante idraulico raggiunto durante la piena di progetto;
- sopra la difesa spondale un raccordo con la strada con una pendenza massima alla pendenza naturale della scarpata;

- un raccordo con il versante in sinistra orografica con una pendenza massima di 35 , pari alla pendenza naturale del pendio, al fine di ridurre al minimo potenziali fenomeni di instabilità e di erosione regressiva, in particolare lungo i conoidi dei torrenti laterali;
- interventi di stabilizzazione delle ali delle briglie rimaste esposte dopo la demolizione della gaveta con una protezione in acciaio resistente all'abrasione, imbullonata lateralmente alla struttura. Le ali delle briglie vengono infine mascherate mediante dei riporti di terreno e delle strutture in massi sciolti.

Tratto 3 - Sistemazione a monte della confluenza con il Chisonetto

A valle della soglia in massi presso l'invaso per l'innevamento artificiale in localita Pattemouche e in atto un progressivo processo di incisione, che sta causando la sottoescavazione della soglia stessa. l'intervento prevede il ripristino del profilo longitudinale originario del torrente Chisone dalla soglia in massi fino alla confluenza con il torrente Chisonetto. Questo intervento verra realizzato mediante il riporto di sedimenti per un volume di circa 5'500 m³, reperiti in parte dagli scavi previsti nell'ambito della rimozione delle briglie B08-B02 ed in parte dall'allargamento della sezione stessa nel tratto interessato.

Per diminuire la capacita di trasporto del corso d'acqua nel tratto d'intervento e quindi incrementare la durabilita dell'opera, e necessario allargare il torrente Chisone fino a raggiungere una larghezza di circa 30 m, pari alla larghezza presente naturalmente poco a monte della confluenza con il Chisonetto. Per impedire futuri fenomeni di erosione, si prevede la realizzazione di quattro soglie in massi ciclopici immerse nel sedime di progetto e poste ad una distanza in direzione longitudinale di circa 30 m.

Gestione dei sedimenti

Nell'ambito del progetto sono previsti lo scavo in alveo con rimozione del materiale litoide nel tratto compreso tra le briglie B08 e B05, per la realizzazione di una morfologia con step-pool artificiali, e nel tratto B04-B02, per la rimozione delle briglie. Inoltre e prevista la riprofilatura delle sponde, sia in destra che in sinistra orografica, per entrambi i tratti d'intervento al fine di raccordare il nuovo assetto dell'alveo con le sponde esistenti.

Parte del materiale scavato verra utilizzato per il riporto di sedimenti nel tratto compreso tra la soglia in massi B0 e la confluenza con il torrente Chisonetto, mentre i blocchi estratti saranno utilizzati per la sistemazione step-pool e le soglie in massi.

Il materiale litoide in esubero, pari a circa 17.400 m³ verra collocato temporaneamente in alcune aree di proprieta pubblica, non interessate da esondazioni di eventi di piena centennale o da fenomeni di erosione al piede.

Dall'analisi della relazione idrologica e idraulica allegata al progetto e dei sopralluoghi effettuati l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Dato atto che il procedimento è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;

- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- " vista la D.G.R. 9 Febbraio 2015, n. 21-1004;
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione di un tratto del Torrente Chisone dalla Val Troncea fino all'invaso di Pourrieres per il ripristino delle connessioni ecologiche, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. Le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente ammorsate nella sponda esistente e il paramento esterno dovrà essere raccordato con il profilo spondale e le opere trasversali esistenti e di nuova realizzazione;
3. Tutti i massi impiegati nelle diverse tipologie di opere, indipendentemente dalla dimensione, dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare;
4. le scogliere dovranno essere realizzate con massi posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, i massi; dovranno appartenere come minimo alla II categoria, di peso non inferiore a 2.600 kg e volume non inferiore a 1 m³;
5. le parti residuali delle ali delle briglie, non oggetto di demolizione, dovranno essere protette dall'azione della corrente mediante rivestimento in lamiera metallica opportunamente sagomata e fissata;
6. le sistemazioni a step pool dovranno essere realizzate con massi appartenenti alla IV categoria (massi cardine) e III categoria (massi di intasamento), i massi dovranno essere resi solidali tra loro mediante intasamento della base con calcestruzzo e/o legatura con funi d'acciaio a seconda delle dimensioni utilizzate e della specificità del sito. La fila di massi superiore di ciascun modulo step pool, più esposta all'effetto della corrente, dovrà essere ancorata al terreno con barre di ancoraggio autoperforanti;
7. le soglie a valle della briglia B0 dovranno essere completamente interrate, i massi dovranno appartenere alla III categoria (fila principale) e II categoria (materiale di base). I massi formanti la prima fila dovranno essere vincolati reciprocamente con funi d'acciaio e parzialmente intasati in calcestruzzo;
8. gli scavi dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del medesimo corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili;

9. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo oltre la volumetria autorizzata nel presente atto, l'ulteriore materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi o a rimbottimento a tergo delle opere previste;
10. eventuale materiale proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti, che non verrà riutilizzato nei lavori, dovrà essere allontanato dall'alveo e gestito secondo la normativa vigente;
11. l'abbancamento temporaneo del materiale litoide estratto e non reimpiegato nell'ambito delle lavorazioni (circa 17.400 m³) dovrà essere realizzato su area di proprietà pubblica, al di fuori di aree interessate da esondazioni di eventi di piena centennale potenzialmente soggette a fenomeni di erosione al piede. L'abbancamento inoltre dovrà essere effettuato avendo cura di distribuire il materiale sulla superficie più ampia possibile ed evitando la formazione di cumuli di altezza elevata e con scarpate di pendenza superiore a quella dell'angolo di attrito interno del materiale. Al fine di evitare la propagazione di specie infestanti ed il dilavamento, nel caso in cui il deposito temporaneo si protragga per tempi superiori ad 1 anno, si dovrà procedere all'inerbimento delle superfici;
12. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
14. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
15. la presente autorizzazione ha validità per mesi 36 (trentasei) dalla data del provvedimento e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
16. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
17. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

20. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l’inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici e provvedere, in occasione dell’inizio delle lavorazioni in ciascuno dei 3 tratti (briglie B05-B08, briglie B04-B02, monte confluenza Chisonetto) al prelievo dell’ittiofauna in accordo con l’Unità Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori:

Ing. Alberto Piazza

Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo